SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 13 giugno 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Metaman 8-64 WG». *(12A06466)*

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Grisu». *(12A06467)*

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tucana Top». *(12A06468)*

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vitil 8-64». *(12A06469)*

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolvis 80 DF Manica». *(12A06470)*

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mexil Oro R WG». *(12A06471)*

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flare Gold R WG». *(12A06472)*

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Syneis Fly». *(12A06473)*

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Athado 40 SC». *(12A06474)*

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mistral Combi». *(12A06475)*

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kamikaze» *(12A06476)*

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Propaclor 40 SC» *(12A06477)*

DECRETO 15 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Minox Flex» *(12A06478)*

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Atlantis OD» *(12A06479)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 117

Ministero della salute

DECRETO 28 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Allalou Sehanoute, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(12A06513)*

DECRETO 16 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Riccardo Mastandrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(12A06514)*

DECRETO 18 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Wróbel Katarzyna Małgorzata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06515)*

DECRETO 22 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Botosanu Laurentiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06516)*

DECRETO 22 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Feraru Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06517)*

DECRETO 22 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Nicoleta Gyongyi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06518)*

DECRETO 22 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06519)*

DECRETO 22 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Blidar Cosmin Radu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06520)*

DECRETO 22 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nita Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06521)*

DECRETO 22 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasile Dorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06522)*

DECRETO 22 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Rodica Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06523)*

DECRETO 22 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Butoi Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06524)*

DECRETO 23 maggio 2012.

Rettifica del decreto di riconoscimento, alla sig.ra Seghedin Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06525)*

DECRETO 23 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Folli Nada, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(12A06526)*

DECRETO 23 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Di Donna Deborah, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06527)*

DECRETO 23 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Fraga Costa Railda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06528)*

DECRETO 24 maggio 2012.

Rettifica del decreto di riconoscimento, alla sig.ra Maslyuk Kozlyonok Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06529)*

DECRETO 25 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Baiceanu Gabriela Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06530)*

DECRETO 25 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cotin Vasilica Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06531)*

DECRETO 25 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ene Irina Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06532)*

DECRETO 28 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Omusoru Emanuel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06533)*

DECRETO 28 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.**ra Kyrvougiouki Dimitra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista**. (12A06534)

DECRETO 28 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Raben Birgit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. *(12A06535)*

DECRETO 28 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasquez Yaya Dorly de la Flor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(12A06536)*

DECRETO 28 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Paricahua Flores Katia Juliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06537)*

DECRETO 28 maggio 2012.

Rinnovo del decreto di riconoscimento, alla sig.ra Lima Grajeda Liliam Karina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06538)*

DECRETO 28 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Anto Seena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06539)*

DECRETO 28 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Stephy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06540)*

DECRETO 28 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Punakkatt Mathai Jitha George, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06541)*

DECRETO 28 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Koottiyanickal Chacko Gladies, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06542)*

DECRETO 28 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Thekkiniyath Jacob Jinto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06543)*

DECRETO 28 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Jessymol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06544)*

DECRETO 28 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bhatti Alizbeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06545)*

DECRETO 29 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Paul Deepa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06546)*

DECRETO 29 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cheriyathadathil Joseph Bindu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06547)*

DECRETO 29 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Naduvilevallyassery Joseph Nimisha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06548)*

DECRETO 29 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Variath Joy Sheema Joy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06549)*

DECRETO 29 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra John Jinson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A06550)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2012.

Modifiche agli articoli 2 e 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affida alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, recante individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante il riordino delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Ministro pro-tempore per l'attuazione del programma di Governo, in data 2 agosto 2011, recante la riorganizzazione del Dipartimento per il programma di Governo, in conformità all'assetto delle strutture organizzative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delineato all'interno del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 novembre 2011, con il quale il prof. Dino Piero Giarda è stato nominato Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento, con delega, a decorrere dal 17 novembre 2011, ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento monitoraggio, verifica e valutazione, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio Ministri in relazione all'attuazione e all'aggiornamento del programma di Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale sono state conferite le funzioni, in via delegata, al Ministro Dino Piero Giarda, ed in particolare, quella concernente il coordinamento dell'azione del Governo in materia di analisi e studio per il riordino della spesa pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2012, con il quale si è proceduto alla ricostituzione del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 315/2006, ed è stato previsto che l'attività di supporto alle funzioni svolte dal predetto Comitato è affidata alle cure della segreteria tecnica, istituita dall'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 2 agosto 2011 di riorganizzazione del Dipartimento per il programma di Governo;

Ravvisata la necessità, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di realizzare risparmi di spesa anche attraverso il riordino delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata l'opportunità, in particolare, di rivedere l'organizzazione della struttura generale di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo di cui all'art. 2, comma 2, lettera *o)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevedendone il ridimensionamento da Dipartimento ad Ufficio autonomo;

Considerato che, in coerenza con le ragioni sopra indicate, occorre modificare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011;

Su proposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, la lettera *g)* è così sostituita:

«*g)* Ufficio per il programma di Governo».

2. L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Ufficio per il programma di Governo).* — 1. L'Ufficio per il programma di Governo è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative.

2. L'Ufficio in particolare: cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo; l'analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi

politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali nonché dal conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati; l'informazione, la comunicazione e la promozione dell'attività e delle iniziative di Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

3. L'Ufficio provvede, inoltre, all'attività di supporto del Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.».

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, sarà adottato il decreto attuativo di organizzazione interna dell'Ufficio per il programma di Governo.

2. Dalla data di emanazione del presente decreto e per quanto non diversamente previsto, i richiami al «Dipartimento per il programma di Governo» contenuti in disposizioni di legge o regolamentari, si intendono riferiti all'«Ufficio per il programma di Governo» della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 226

12A06487

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il Decreto Ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 47.420 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 giugno 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 364 giorni con scadenza 14 giugno 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in “giorni”.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all’asta anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all’asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all’art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell’apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione delle operazioni.

La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all’anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all’asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima.

Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d’Italia.

Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d’Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 13 giugno 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d’asta vengono eseguite nei locali della Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l’intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 14 giugno 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2012

Il direttore: CANNATA

12A06806

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 maggio 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta Arancia Rossa di Sicilia, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia I.G.P., con sede in Catania, Via S.G. La Rena n. 30 b, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Arancia Rossa di Sicilia;

Vista la nota protocollo n. 10837 del 14 maggio 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 20 marzo 2012, con la quale il Consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia I.G.P., richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Arancia Rossa di Sicilia, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta Arancia Rossa di Sicilia in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia I.G.P., sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Arancia Rossa di Sicilia, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Arancia Rossa di Sicilia che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia I.G.P.e trasmesso con nota n. 10837 del 14 maggio 2012 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Arancia Rossa di Sicilia, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A06489

DECRETO 24 maggio 2012.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Parmigiano Reggiano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE E LA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Visto il Regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sisma del 20 maggio 2012 che ha coinvolto il territorio di 3 province (Ferrara, Modena, Mantova) che rientrano nella zona di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano DOP, danneggiando gravemente oltre dieci stabilimenti di maturazione del prodotto;

Visto il provvedimento della Direzione Generale sanità e politiche sociali - Servizio veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna del 24 maggio 2012, prot. n. 130073, che ha accertato l'impossibilità di mantenere le forme nell'attuale collocazione per motivi igienico-sanitari ed ha imposto lo spostamento urgente in locali idonei;

Considerato che, dalle prime stime dei danni e dalle segnalazioni degli operatori coinvolti, non sembra possibile assicurare il collocamento a tutto il formaggio «Parmigiano Reggiano» DOP in strutture idonee ubicate all'interno della zona di produzione individuata dal disciplinare della DOP;

Visto l'art. 9, par. 4 del Regolamento (CE) n. 510/2006 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del formaggio «Parmigiano Reggiano» DOP ai sensi del citato art. 9, par. 4 del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Parmigiano Reggiano» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Parmigiano Reggiano» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Parmigiano Reggiano» è temporanea e non può estendersi oltre i 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della stesa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 24 maggio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano ai sensi dell'art. 9 paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 510/2006

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 229 del 1° ottobre 2011 è integrato dal seguente articolo.

«Art. 12 *(Disposizioni urgenti per la maturazione del formaggio Parmigiano Reggiano DOP a seguito dell'evento sismico del 20 maggio 2012)*. — 1. I soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP "Parmigiano Reggiano" i cui stabilimenti di maturazione sono stati colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, previo sopralluogo e autorizzazione del competente organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della DOP "Parmigiano Reggiano", possono effettuare la maturazione anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che:

siano garantite l'identificazione e la tracciabilità delle forme;

sia garantito il rispetto delle procedure definite agli articoli 5, 6, 7, 8 del regolamento di marchiatura parte del disciplinare di produzione.

2. Le diposizioni di cui al precedente comma non si applicano oltre i 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente modifica sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

12A06485

DECRETO 29 maggio 2012.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ricotta Romana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 737 del 13 maggio 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 3 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 del 10 luglio 2009, con il quale l'organismo «Agroqualità SpA» con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 3 giugno 2009, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di Tutela Ricotta Romana DOP non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autotizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 giugno 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità SpA» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Agroqualità SpA con sede in Roma, Via Cesare Pavese n. 305, con decreto 3 giugno 2009 ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 737 del 13 maggio 2005 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 3 giugno 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 29 maggio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A06490

DECRETO 29 maggio 2012.

Proroga della designazione della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Trieste ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tergeste».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1845 del 22 ottobre 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Tergeste»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 3 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 del 10 luglio 2009, con il quale la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste è stata designata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tergeste»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 3 giugno 2009, data di emanazione del decreto di designazione in precedenza citato;

Considerato che il «Comitato Promotore della valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Trieste» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza della designazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Tergeste» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta designazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga della designazione, alle medesime condizioni stabilite nel decreto 3 giugno 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

La designazione della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trieste, con decreto 3 giugno 2009, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Tergeste», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1845 del 22 ottobre 2004, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione all'Ente Camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste è obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 3 giugno 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 29 maggio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A06491

DECRETO 30 maggio 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 284 della Commissione del 27 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 86 del 28 marzo 2008 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta "Cipolla Rossa di Tropea Calabria";

Visto il decreto ministeriale del 27 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 131 del 09 giugno 2009 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Cipolla Rossa di Tropea Calabria";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato ICEA (Istituto Certificazione Etica e Ambientale) autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 27 maggio 2009 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 27 maggio 2009 al Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP con sede legale in Largo Ruffa snc casella postale 112 - 89861 Tropea (Vibo Valenzia), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 27 maggio 2009, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A06641

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 6 giugno 2012.

Ulteriori disposizioni di protezione civile conseguenti agli eventi sismici del mese di maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. (Ordinanza n. 0004).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, del 1° giugno 2012, n. 0002 e del 2 giugno 2012, n. 0003;

Considerato che, al fine di corrispondere allo slancio di generosità degli italiani desiderosi di contribuire ai bisogni delle popolazioni dei territori colpiti dai predetti eventi sismici, il Dipartimento della protezione civile ha ritenuto di dover promuovere, fino al 10 luglio 2012, una raccolta di solidarietà con la quale è possibile donare 2 euro con l'invio SMS – Short Message Service – ovvero con una telefonata;

Considerato che gli Operatori della Telefonia fissa, mobile e della Comunicazione hanno aderito all'iniziativa ed è stato attivato il numero solidale 45500;

Ritenuto di dover adottare una disposizione volta a disciplinare le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dalla suddetta raccolta;

Considerato che le risorse derivanti dalla predetta raccolta saranno destinate al soccorso, all'assistenza alla popolazione, nonché agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 225, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59;

Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Dispone

Art. 1.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere il ricavato derivante dalla raccolta di fondi privati, tramite l'invio di SMS – Short Message Service – dalle reti di telefonia mobile e di telefonate dalla reti di telefonia fissa da destinare alle finalità di cui in premessa. Le risorse in questione sono versate al Fondo per la protezione civile, per il successivo trasferimento alle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001 e dell'articolo 7, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 giugno 2012, n. 0003.

2. Al fine di garantire l'efficace impiego e la supervisione sull'uso delle risorse di cui al comma 1, è istituito un Comitato dei Garanti, composto da tre membri scelti tra persone di riconosciuta ed indiscussa moralità ed indipendenza, nominati con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Il Comitato approva gli interventi sulla base delle proposte formulate congiuntamente dai medesimi Presidenti.

3. Ai membri del Comitato dei Garanti, di cui al comma 2, non spetta alcun compenso.

4. Il Dipartimento della protezione civile provvede a regolare i rapporti con gli Operatori di Telefonia fissa e mobile e della Comunicazione e dei Media con la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2012

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

12A06742

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 12 marzo 2012.

Accordo sindacale sull'assetto degli impianti in caso di sciopero, sottoscritto in data 23 dicembre 2011 fra la società Stogit S.p.A., esercente attività di stoccaggio e, quindi, di approvvigionamento di energie, ed il Coordinamento Esecutivo delle Rsu Stogit S.p.A. (rel. Boria) (Pos. 218/12). (Deliberazione n. 12/119).

La Commissione, nella seduta del 12 marzo 2012, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente delibera di valutazione dell'accordo:

LA COMMISSIONE

Premesso che

la Società «Stoccaggi Gas Italia S.p.A.» (di seguito denominata «STOGIT S.p.A»), esercita attività di stoccaggio di idrocarburi e di altri prodotti gassosi in giacimenti, unità geologiche o strutture artificiali;

l'attività di stoccaggio consiste, in termini generali, nell'immagazzinare del gas precedentemente immesso in rete (via produzione nazionale od importazioni dall'estero) e nel posticiparne, o dilazionarne nel tempo, l'utilizzo. La funzione svolta dallo stoccaggio consiste, quindi, nello svincolare la fruizione del gas dai tempi e dalle modalità dell'approvvigionamento, ed a conferirgli flessibilità, rappresentando, dunque, un'attività strategica per garantire continuità di fornitura;

la STOGIT S.p.A. esercita la propria attività in regime di concessione, e si avvale di un sistema integrato di infrastrutture composto da giacimenti, pozzi, condotte, impianti di trattamento, centrali di compressione e di un sistema di dispacciamento operativo;

in data 23 dicembre 2011, la STOGIT S.p.A. di San Donato Milanese (Milano) ed il Coordinamento Esecutivo delle RSU aziendali hanno sottoscritto un accordo sull'assetto degli impianti e, conseguentemente, sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero;

con nota dell'11 gennaio 2012, Confindustria Energia ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto accordo per il prescritto giudizio di idoneità ;

con nota del 31 gennaio 2012, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998,

per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

con nota del 15 febbraio 2012, l'associazione dei consumatori ADICONSUM ha espresso il proprio parere positivo in merito al predetto accordo.

Considerato

che l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali, l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, demanda agli accordi nazionali di compatto l'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonché le modalità e i criteri per l'erogazione delle suddette prestazioni e per l'individuazione dei lavoratori interessati;

tali accordi possono demandare l'applicazione delle suddette modalità, nonché la definizione del contingente del personale, alla negoziazione decentrata, sulla base di appositi accordi stipulati tra le imprese erogatrici dei servizi e le rappresentanze sindacali dei lavoratori;

che l'accordo concluso tra la STOGIT S.p.A. ed il Coordinamento esecutivo delle RSU aziendali individua, in maniera analitica, l'assetto degli impianti e le prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero.

Rilevato

che l'accordo sull'assetto degli impianti del 23 dicembre 2011 è conforme alle previsioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Precisato

che, per tutti gli ulteriori profili non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le disposizioni stabilite dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, richiamate dal CCNL Energia e Petrolio - Parte I sezione D - Applicazione della legge 11 aprile 2000, n. 83.

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale STOGIT S.p.A., concluso in data 23 dicembre 2011 tra la STOGIT S.p.A. di San Donato Milanese (Milano) ed il Coordinamento Esecutivo delle RSU aziendali.

Dispone

la trasmissione della presente delibera alla Società STOGIT S.p.A., al Coordinamento Esecutivo delle RSU STOGIT S.p.A., a Confindustria Energia, e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Roma, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia.

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

Il presidente: ALESSE

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 dicembre 2011 si sono incontrati i rappresentanti del Polo HR Nord per conto della Stogit S.p.A. ed il Coordinamento Esecutivo delle RSU della Stogit S.p.A. per esaminare le problematiche relative all'assetto impianti in caso di sciopero, in attuazione della legge 11 aprile 2000 n° 83 che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990 n° 146.

Premesso che

- Stogit mette a disposizione, secondo criteri di efficienza tecnica ed economica, le capacità di stoccaggio di cui dispone sul territorio nazionale, sulla base di concessioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico e in applicazione delle normative vigenti, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164b (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144) e del Codice di Stoccaggio Stogit approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con Deliberà n° 220 del 16 ottobre 2006 e delle successive modifiche/variazioni;
- l'attività di Stogit, in coordinamento con Snam Rete Gas, è garanzia del funzionamento e della sicurezza dell'intero Sistema Nazionale di trasporto e, di conseguenza, della sicurezza della fornitura al mercato degli utenti residenziali e industriali;
- le indicazioni dei volumi richiesti in erogazione/iniezione sono fornite dagli shippers a Snam Rete Gas e Stogit, su base stagionale, mensile e settimanale con dettaglio giornaliero in funzione delle loro programmazioni commerciali: su queste richieste, le due società impostano e pianificano il loro servizio operativo;
- a fronte di tale pianificazione, Stogit deve comunque assicurare il presidio del sistema di stoccaggio durante il gas-day (giorno operativo), per ottemperare alle richieste operative di Snam Rete Gas in quanto essa ha la responsabilità diretta nel gas-day di garantire la sicurezza del Sistema Gas (trasporto e fornitura alle utenze civili ed industriali non interrompibili); inoltre, in caso di variazioni delle condizioni previste e/o per particolari situazioni di emergenza, Stogit deve adeguarsi alle nuove esigenze e, se del caso, attivare le squadre di sicurezza (reperibili) in caso di necessità di interventi in campo.

Considerato che

- in caso di proclamazione di sciopero, Stogit preavvisa con dovuto anticipo Snam Rete Gas e richiede un'indicazione sui volumi prevedibili, sulla base delle nomine degli shipper in erogazione/iniezione nel giorno oggetto dello sciopero;
- sulla base della programmazione fornita dagli shippers a Stogit e Snam Rete Gas, quest'ultima, eventualmente integrando tali dati con ulteriori informazioni a propria disposizione, comunica a Stogit un'indicazione sui volumi previsti in erogazione/iniezione nel giorno oggetto dello sciopero;
- tale quantità sarà determinata dalla media dell'erogato/iniettato la settimana precedente il giorno dello sciopero, fatto salva la garanzia di soddisfare le esigenze reali richieste.

Le parti convengono, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, che in occasione di sciopero saranno assicurate le seguenti prestazioni indispensabili:

- il presidio continuo del Dispacciamento operativo al fine di mantenere il costante controllo in sicurezza degli impianti (di stoccaggio), il monitoraggio degli stessi, il coordinamento con il Dispacciamento Snam Rete Gas e la gestione operativa del servizio di erogazione/iniezione.

  Quanto sopra è garantito dalle prestazioni di 1 specialista dispacciamento più 3 dispacciatori della sala controllo e da 1 specialista di programmazione;
- il presidio continuo della centrale di Cortemaggiore al fine di mantenere il controllo locale in sicurezza degli impianti in funzione delle attuali specifiche caratteristiche impiantistiche, fino a quando sarà possibile procedere con lo spresidio della Centrale stessa.

  Quanto sopra è garantito dalle prestazioni di 1 operatore di stoccaggio più 1 addetto di stoccaggio;
- il personale reperibile, come da pianificazione mensile, garantirà le prestazioni per esigenze di sicurezza ed esercizio impianti (e per la rimozione di eventuali pericoli per l'incolumità delle persone).

Per quanto non espressamente richiamato nel presente accordo, si farà riferimento a quanto previsto in materia dal CCNL Energia e Petrolio del 23 marzo 2010 Parte I Sezione D – APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 APRILE 2000 N° 83.

Il presente accordo sarà trasmesso a cura dell'azienda alla "Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali" ed entrerà in vigore dopo che quest'ultima avrà espresso il giudizio di idoneità prescritto dalla legge.

12A06568

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Maria Goretti, in Scafa.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2012, viene soppressa la Parrocchia di S. Maria Goretti, con sede in Scafa - frazione Decontra (PE).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria del Carmelo, con sede in Scafa (PE).

12A06488

Approvazione del trasferimento di sede della Provincia Napoletana della Congregazione del SS. Redentore, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2012, viene approvato il trasferimento della sede della Provincia Napoletana della Congregazione del SS. Redentore, da Napoli a Pagani (Salerno).

12A06492

Approvazione del trasferimento di sede del «Collegio Triestino di Notre Dame de Sion», in Trieste

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2012, viene approvato il trasferimento della sede del «Collegio Triestino di Notre Dame de Sion» da Trieste a Milano.

12A06493

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 04/11 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 21 ottobre 2011.

Con ministeriale n. 36/0008276/MA004.A007/PSIC-L-47 del 22 maggio 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 04/11 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 21 ottobre 2011, concernente modifiche all'art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento elettorale dell'ente, di adeguamento alle modifiche statutarie intervenute con l'emanazione del decreto interministeriale del 4 maggio 2012.

12A06494

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti concessivi del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, emanati nel periodo dal 1° aprile 2012 al 30 aprile 2012, è assolto con la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it, percorso Ammortizzatori sociali/Indennità di disoccupazione/Pubblicazione decreti.

12A06495

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla determinazione dei criteri e le modalità per la concessione di contributi di iniziative inerenti la valorizzazione, la salvaguardia e la tutela delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Con decreto n. 15359 del 3 agosto 2011 è stata emanata la «Determinazione dei criteri e le modalità per la concessione di contributi di iniziative inerenti la valorizzazione, la salvaguardia e la tutela delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari».

Il decreto in forma integrale è consultabile presso il Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

12A06486

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-136) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**

— **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.